CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LA CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI

CODICE IDENTIFICATIVO (C.I.G.): BD8EA97C7F

Cassa Geometri

Sommario

1. OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO 3
 1.1 Oggetto del servizio 3
 1.2 Durata dell'appalto 3
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 4
 2.1 Articolazione del servizio 4
 2.2 Livelli di servizio 12
 2.3 Caratteristiche del sevizio 13
 2.4 Ulteriori servizi ricompresi nell'affidamento 15
 2.5 Servizi migliorativi 16
 2.6 Assistenza dedicata 16
 2.7 Aggiornamento del Servizio di tesoreria e varianti 16
3. SOGGETTI REFERENTI 17
4. OBBLIGHI A SCADENZA 17
5. INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DEL SERVIZIO E CONTINUITA' OPERATIVA 18
6. PENALI 19
7. RISOLUZIONE E RECESSO 21
8. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA 22

1. OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO

1.1 Oggetto del servizio

Il presente capitolato disciplina le condizioni per la conclusione di un accordo con un unico operatore economico, finalizzato all'affidamento del servizio di tesoreria per la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (di seguito solo "Cassa" o "Stazione Appaltante").

Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria della Cassa finalizzate, in particolare, alla riscossione dei contributi ed al pagamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, al pagamento ed all'incasso delle spese di qualsivoglia natura, alla eventuale custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti della Cassa o da disposizioni contrattuali e/o negoziali. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni necessarie per dare completa esecuzione al servizio secondo le condizioni e le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative stabilite dal presente Capitolato.

Il presente documento descrive le prescrizioni che l'Istituto bancario aggiudicatario (di seguito anche "Banca", "Aggiudicatario" ovvero "Tesoriere") deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente procedura.

1.2 Durata dell'appalto

Il servizio oggetto del presente affidamento avrà la durata di 4 anni (48 mesi) a decorrere dalla data di stipula del contratto con l'Istituto bancario aggiudicatario, salvo eventuale differimento del termine disposto dalla Cassa per ragioni di opportunità con la possibilità di proroga contrattuale di un ulteriore anno.

Ove necessario, troverà applicazione l'art. 120, co. 11 del d.lgs. n. 36/2023, per cui la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure poste in essere per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso l'Istituto bancario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o a prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la Cassa.

La Cassa si riserva, ricorrendone i presupposti di legge, la facoltà di disporre l'avvio anticipato d'urgenza delle prestazioni, ai sensi dell'art. 50, co. 6 e dell'art. 17, co. 8 del d.lgs. n. 36/2023.

L'Accordo si intenderà concluso, salvo diverso accordo tra le parti, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- scadenza naturale del termine dei 48 mesi sopra indicato, salvo proroga contrattuale;

- esaurimento, anche prima della scadenza naturale sopra indicata, del *plafond* contrattuale massimo previsto.

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

2.1 Articolazione del servizio

Il presente affidamento ha per oggetto il servizio di tesoreria al quale appartengono: la riscossione di tutte le somme spettanti alla Cassa a qualsiasi titolo; il pagamento delle somme per cui sia stato emesso apposito mandato; l'eventuale ricezione dei depositi cauzionali che vengono effettuati da terzi in dipendenza dei contratti stipulati con la Cassa e, in genere, il maneggio di tutte le somme che la Banca debba soltanto incassare ed erogare per quanto attiene sia alla gestione istituzionale (es. contributi, pensioni, assistenza, *etc.*) sia alla gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare (es. cedole, dividendi, *etc.*).

Nello specifico il servizio comprende le attività indicate nei paragrafi seguenti.

2.1.1. Apertura e gestione di conti correnti intestati alla Cassa

Per l'esecuzione del servizio, saranno aperti ed intestati a Cassa Geometri uno o più conti correnti in Euro ed uno o più conti deposito titoli a discrezione dell'Ente:

- conto corrente principale (conto di tesoreria) per la gestione della liquidità ordinaria;
- conti correnti dedicati specifiche attività di incasso, alle medesime condizioni del conto corrente principale;
- uno o più conti deposito titoli (dossier titoli) per la custodia, l'amministrazione di strumenti finanziari di proprietà della Cassa.

In funzione delle esigenze operative della Cassa potranno essere aperti anche conti correnti in divisa "non Euro".

I conti correnti dovranno avere le seguenti condizioni: senza spese di apertura e tenuta conto (salvo bolli e oneri di legge), senza commissioni sulle singole operazioni, senza commissione per operazioni di giroconto, valuta versamenti e prelievi per tutte le tipologie stesso giorno e con interesse attivo a favore della Cassa da accreditarsi con cadenza annuale.

Il tasso d'interesse sulle giacenze di cassa (attivo per la Cassa) da applicare sui rapporti di conto corrente

è quello offerto in sede di procedura.

La custodia e l'ammirazione dei titoli e dei valori di cui al precedente punto è resa gratuitamente, senza alcun rimborso di spesa.

2.1.2. Riscossioni

L'Aggiudicatario della procedura curerà l'incasso di tutte le somme spettanti alla Cassa a qualsiasi titolo e causa.

La Cassa demanda alla Banca la facoltà di rilasciare quietanza liberatoria. La Cassa si impegna a svolgere tutte le pratiche necessarie presso le Amministrazioni interessate affinché gli ordinativi da emettersi in suo favore vengano intestati alla Banca. La Banca dovrà accettare, anche senza autorizzazione della Cassa, le somme che i Terzi intendano versare, a qualsiasi titolo, a favore della Cassa stessa, rilasciandone ricevuta contenente, oltre all'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa: "salvi i diritti del soggetto ricevente". Tali incassi, da accreditare in tempo reale sul conto corrente aperto della Cassa per la gestione del Servizio, saranno giornalmente segnalati - attraverso la generazione di sospesi di entrata per ciascuna operazione ricevuta - alla Cassa stessa, alla quale la Banca chiederà l'emissione dei relativi ordinativi di riscossione. La Banca non è tenuta in alcun caso ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche ai debitori morosi.

Gli incassi sono costituiti principalmente dalle entrate rinvenienti dalle seguenti attività istituzionali e patrimoniali:

- contributi previdenziali;
- contributi, interessi e sanzioni rivenienti dall'attività di recupero del credito, anche svolta per il tramite di agente della riscossione;
- canoni, oneri accessori ed interessi rinvenienti dalle locazioni di immobili di proprietà della Cassa;
- operazioni di dismissione degli *assets* facenti parte del patrimonio mobiliare ed immobiliare della Cassa;
- Interessi, cedole, dividendi e distribuzioni derivanti da attività finanziarie.

La Cassa intende gestire gli incassi prevalentemente mediante le seguenti modalità:

A. incassi tramite deleghe SDD (*Sepa Direct Debit*);

B. bonifico - assegno;

C. incassi tramite PagoPA;

L'elenco di cui sopra deve ritenersi a titolo indicativo e non esaustivo.

Le predette soluzioni possono coesistere e pertanto il loro utilizzo non deve intendersi necessariamente limitato a una sola di esse.

A. Incassi tramite deleghe SDD (*Sepa Direct Debit*)

Il servizio SDD consente l'incasso mediante addebito in conto, secondo le modalità, i criteri ed i termini previsti dalla disciplina vigente.

Presupposto necessario per l'attivazione di questo servizio è l'acquisizione delle autorizzazioni all'addebito automatico sul conto corrente bancario rilasciate dai debitori della Cassa ed accettate dalla Banca domiciliataria del rapporto di conto.

La Cassa fornisce alla Banca le informazioni necessarie per disporre l'invio nella rete interbancaria di appositi messaggi di addebito. Ciascun messaggio, oltre alle informazioni essenziali, contiene una breve descrizione della causale di addebito.

La Banca (in qualità di "Banca attiva") attribuisce la presunzione di "pagato" a ciascuna disposizione, fatta salva la possibilità che la "Banca passiva" (destinataria del messaggio di addebito) possa, entro un termine ristretto, rifiutare il pagamento per giustificati motivi (per conto estinto, per disponibilità insufficiente o per revoca dell'autorizzazione all'addebito automatico).

L'importo complessivo delle disposizioni di incasso SDD viene accreditato sul conto dedicato alla data fissata per il pagamento; successivamente, potranno essere addebitate solo eventuali disposizioni respinte dalle Banche domiciliatarie dei conti correnti dei debitori.

La Banca dovrà assicurare una procedura automatica di rendicontazione/flusso su base giornaliera degli importi incassati e degli importi insoluti, con evidenza analitica delle singole operazioni.

Tale procedura dovrà consentire l'identificazione univoca di ciascun pagamento, i dati identificativi del soggetto pagatore, gli eventuali esiti o anomalie e ogni ulteriore informazione necessaria ai fini della riconciliazione amministrativa.

La Banca dovrà prevedere la gestione dei mandati secondo le modalità SDD e avere le seguenti funzionalità:

- emissione deleghe SDD secondo i tracciati standard attraverso file *batch* e/o *webservices XML*;
- gestione esiti negativi (insoluti) secondo i tracciati standard attraverso file *batch* e/o *webservices XML*.

Le condizioni alle quali il servizio dovrà essere prestato sono le seguenti:

Per ciascuna disposizione di incasso mediante SDD, comprensiva della relativa rendicontazione degli incassi e degli eventuali insoluti, sarà applicata la commissione offerta in sede di gara, che non potrà comunque essere superiore al limite massimo stabilito dal Disciplinare per ciascuna disposizione. Non sono dovuti ulteriori oneri, spese o commissioni.

B. Bonifico e Assegni

I bonifici e gli assegni a favore della Cassa saranno incassati sul conto corrente principale ordinario.

C. Incassi tramite PagoPA

Nell'ambito delle procedure di riscossione PagoPA, la Banca verrà nominata "Partner Tecnologico" si occuperà pertanto di gestire applicativamente il dialogo tecnico con la piattaforma PagoPA.

La Banca, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato, dovrà possedere, all'atto della stipula del contratto l'accreditamento al sistema dei pagamenti PagoPA e disporre di tutti gli accreditamenti richiesti per poter operare come Partner Tecnologico.

In particolare, la Banca dovrà assicurare almeno i seguenti servizi:

I. generazione, annullo e variazione di avvisi di pagamento PagoPA;
II. esposizione dell'archivio dei pagamenti;
III. pagamento online degli avvisi;
IV. rendicontazione delle ricevute telematiche;
V. trasmissione dei file di rendicontazione (FR)
VI. gestione degli incassi e relativo accredito;
VII. consegna degli avvisi ai debitori.

I servizi di cui al precedente elenco dovranno essere fruibili in modalità *Machine-2-Machine* (es. *Web Service*), su canali sicuri, oppure tramite tecnologie sicure di condivisione dati (es. SFTP), previo accordo con la Cassa.

I. Generazione, annullo e variazione di avvisi di pagamento PagoPA

La Banca dovrà esporre i servizi necessari alla generazione online degli Avvisi di Pagamento e per le operazioni di annullo e variazione (es. variazione dell'importo associato ad uno specifico avviso/codice IUV). I servizi di generazione e variazione permettono al sistema di Cassa di ottenere il file .pdf dell'avviso, in formato conforme allo standard AgID. Le operazioni di gestione degli avvisi di pagamento (generazione, annullo e variazione) dovranno essere effettuabili sia in modalità puntuale che massiva.

II. Esposizione dell'archivio dei pagamenti

La Banca dovrà esporre l'archivio dei pagamenti di Cassa verso il Nodo dei Pagamenti (SPC). L'Archivio dovrà inoltre essere automaticamente aggiornato dalla Banca a seguito della generazione, annullo e variazione di avvisi di pagamento da parte della Cassa nonché in caso di debito assolto (pagamento effettuato) dall'utente in modalità online (WISP) oppure in differita tramite Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP).

III. Pagamento online degli avvisi

Il pagamento online degli avvisi PagoPA, effettuabile dagli utenti in Area Riservata del portale di Cassa, dovrà essere consentito grazie all'esposizione da parte della Banca del servizio di avvio della transazione di pagamento secondo le modalità previste dal modello di pagamento online PagoPA (WISP),

semplificando le regole di ingaggio del WISP e riconducendo l'operatività in capo all'ente tramite un'operazione di REDIRECT. Il flusso end-to-end dovrà essere coordinato dai servizi esposti dalla Banca garantendo sia il corretto ingaggio dei servizi del Nodo dei Pagamenti (SPC) che la corretta chiusura della transazione.

IV. Rendicontazione delle ricevute telematiche

La Banca dovrà provvede a condividere con la Cassa le ricevute di pagamento (Ricevute Telematiche) prodotte dai PSP presso i quali gli utenti hanno pagato gli avvisi PagoPA. In particolare, tramite un canale sicuro (es. server SFTP), la Banca dovrà mettere a disposizione i file XML delle ricevute telematiche - conformi al tracciato standard AgID - per la successiva acquisizione ed elaborazione da parte di Cassa.

V. Trasmissione dei file di rendicontazione (FR)

La Banca dovrà trasmettere alla Cassa il file di rendicontazione (FR) contenente gli IUV oggetto di accredito da parte dei PSP. La Banca dovrà inoltre essere in grado di riconciliare gli incassi (di norma entro un termine massimo di 3 giorni) e rendicontare gli stessi con l'indicazione dello IUV al quale si riferiscono, unitamente al relativo numero di Provvisorio di Entrata al quale fanno riferimento. Il tracciato di riferimento del file FR dovrà adottare uno standard opportunamente integrato per gestire le nuove informazioni introdotte da PagoPA.

VI. Gestione degli incassi e relativo accredito.

La Banca dovrà prevedere la gestione "organizzata" degli incassi, classificati in base alla natura e alla finalità dei pagamenti (contributi, sanzioni, ecc.) mediante l'utilizzo dei cosiddetti sottoservizi. Gli accrediti (provvisori di entrata) saranno istituiti in base alla classificazione degli IUV (relativo sottoservizio) e saranno corredati da specifico e dedicato file di rendicontazione.

VII. Consegna degli avvisi ai debitori

La Banca dovrà altresì garantire, su richiesta della Cassa Geometri, la stampa, l'imbustamento, la spedizione degli avvisi PagoPA a mezzo posta ordinaria o posta elettronica certificata. Gli avvisi (via PEC o posta ordinaria) non recapitati al destinatario, risultante sconosciuto o irreperibile all'indirizzo indicato, dovranno essere comunicati alla Cassa che provvederà ad integrare o rettificare l'indirizzo ed a restituire gli avvisi medesimi alla Banca per la successiva nuova spedizione.

Per il servizio PagoPa sarà applicata la commissione unica offerta in sede di gara, entro il limite massimo previsto dal Disciplinare. La commissione comprende le attività di generazione delle disposizioni di incasso, accredito, riconciliazione e rendicontazione, senza ulteriori oneri a carico della Cassa.

2.1.3. Pagamenti

I pagamenti sono costituiti prevalentemente da uscite derivanti dall'attività istituzionale e patrimoniale,

quali:

- erogazione di trattamenti previdenziali;
- erogazione di trattamenti assistenziali;
- operazioni di acquisto di *assets* mobiliari ed immobiliari;
- pagamenti di fatture relative ad utenze per immobili di proprietà dell'Ente;
- pagamenti di fatture per acquisto di beni e prestazioni di servizi;
- corresponsione di emolumenti al personale e agli organi dell'Ente;
- liquidazione di imposte e tasse.

Tutti i pagamenti ordinati dalla Cassa in favore di terzi sono addebitati sul conto corrente principale e sono disposti esclusivamente in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dalla Cassa a favore di un unico o di una pluralità di beneficiari, sulla base di tracciati standard con modalità tecniche da concordarsi.

Le modalità di pagamento sono le seguenti:

a) Bonifici bancari area SEPA e extra SEPA;
b) Bonifici istantanei;
c) Bollettini Postali, modelli fiscali e avvisi PagoPA;
d) Avvisi SDD;
e) Assegni circolari**.**

I pagamenti sono eseguiti dalla Banca nei limiti delle effettive disponibilità ovvero delle anticipazioni concesse. La Banca è tenuta a dare avviso alla Cassa del mancato pagamento di mandati per insufficienza delle dette disponibilità e della possibilità conseguente di non procedere al pagamento dei mandati.

a) Bonifici bancari area SEPA e extra SEPA

Gli ordinativi di pagamento relativi ai bonifici SEPA ed extra SEPA sono trasmessi per via telematica alla Banca con procedura OIL (Ordinativo informatico locale), in formato XML, con doppia firma digitale e anche con eventuali liste di dettaglio, in vari formati, per pagamenti multipli.

La commissione su bonifici è quella offerta in sede di gara.

Detta commissione non dovrà essere applicata ai bonifici disposti in favore dei componenti del Comitato dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale della Cassa, dei dipendenti della Cassa e dei beneficiari correntisti dell'istituto Tesoriere o delle filiali della Banca.

b) Bonifici istantanei

Gli ordinativi di pagamento relativi alla suindicata tipologia avverranno attraverso la procedura indicata al precedente punto relativo ai bonifici bancari.

c) Bollettini Postali, modelli fiscali e avvisi PagoPA

Gli ordinativi di pagamento relativi alle suindicate tipologie avvengono attraverso la procedura indicata al precedente punto relativo ai bonifici bancari. La Cassa invierà separatamente tramite mail il bollettino da pagare. La Banca provvederà a fornire a mezzo mail i moduli pagati con evidenza della quietanza.

d) Avvisi SDD

Per spese fisse ricorrenti, quali canoni di utenze varie o di altri pagamenti da eseguirsi improrogabilmente a scadenze fisse.

Il pagamento può avvenire mediante autorizzazioni di addebito in via continuativa sul conto corrente ordinario della Cassa, per somme prestabilite in base a documenti che preventivamente siano stati comunicati alla Banca con ordine scritto da parte della Cassa di soddisfare il debito alle relative scadenze. La Banca provvederà ad effettuare il pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato, nei limiti delle disponibilità di cassa ovvero delle anticipazioni concesse. Tali pagamenti sono segnalati alla Cassa, la quale procederà alla regolarizzazione.

e) Assegni circolari

La Cassa su specifica richiesta può chiedere l'emissione di assegni circolari.

L'importo degli assegni eventualmente restituiti e/o non incassati sarà riaccreditato giornalmente, con pari valuta, sul conto della Cassa, previa estinzione d'ufficio dei titoli.

2.1.3.1 Pagamento delle pensioni

Il pagamento relativo alle pensioni sarà disposto mensilmente dalla Cassa sulla base di un formato XML in cui saranno inseriti gli importi da pagare e tutte le notizie necessarie al pagamento delle stesse, entro il terzo giorno lavorativo precedente la data stabilita per il pagamento.

In caso di effettuazione dei pagamenti mediante assegni postali, la banca affidataria dovrà garantire la preventiva disponibilità della relativa provvista sul conto corrente postale indicato dall'Ente, sul quale opererà in qualità di soggetto autorizzato alla traenza, assicurando che le somme necessarie siano rese disponibili in tempo utile per consentire il regolare buon fine dei titoli emessi.

Per gli accrediti su conto corrente bancario verrà mensilmente indicata la valuta per il beneficiario.

2.1.4. Gestione della Rendicontazione

Il servizio offerto dalla banca dovrà prevedere le modalità di rendicontazione periodica degli incassi avvenuti attraverso bonifico, Carte di Credito, SDD, con le seguenti funzionalità:

- Rendicontazione degli incassi attraverso file *batch* e/o *web services*;
- Rendicontazione delle spedizioni non andate a buon fine.

2.1.5. Concessione di anticipazioni di cassa (Fido)

La Banca è tenuta a concedere per l'intera durata contrattuale, anticipazioni di cassa per un importo massimo di € 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00), per far fronte ad eventuali, improvvise e momentanee necessità di pagamenti eccedenti le disponibilità liquide.

Su eventuali scoperti di conto corrente la commissione di massimo scoperto sarà pari zero.

Il tasso d'interesse sulle anticipazioni di cassa (passivo per la Cassa) da applicare sulle somme effettivamente utilizzate è quello offerto in sede di gara. Gli interessi debitori sono liquidati e addebitati annualmente.

2.1.6. Concessione di finanziamenti a breve termine

La Banca si impegna a concedere particolari finanziamenti a breve termine, c.d. Hot money (Denaro Caldo) per un importo massimo di € 100.000.000,00 (centomilioni/00), a condizioni favorevoli, prossime a quelle del mercato monetario.

2.1.7. Internet remote banking

La Banca deve prevedere l'accesso riservato alle informazioni dei conti della Cassa attraverso un portale WEB. Tale portale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- accesso multi utente e multi profilo (ad esempio per alcuni profili non dovrà essere possibile visualizzare gli importi e le descrizioni del dettaglio dei pagamenti multipli);
- consultazione dei movimenti e dei saldi dei conti;
- consultazione dei movimenti e saldo dei dossier titoli;
- consultazione delle contabili bancarie;
- estrazione dei dati consultabili.

Il servizio di *internet remote banking* fornito dalla Banca gratuitamente (senza spese di attivazione né canone annuo) deve consentire alla Cassa di usufruire delle diverse funzioni informative. La Cassa comunicherà alla Banca il numero di utenti da abilitare con i diversi livelli di accessibilità al Servizio. La Banca si impegna a rendere attivo sul *servizio remote banking* il servizio di "gestione documentale", utile allo scambio di file collocati in cartelle e sottocartelle denominate in base al contenuto. L'accesso ai dati delle singole cartelle dovrà essere associato all'utente o a gruppi di utenti forniti dalla Cassa.

2.1.8. Carte di credito aziendali

La Cassa richiede alla Banca l'emissione di carte di credito individuali fino ad un massimo di n. 20 (venti), agganciate ad un conto corrente della Cassa. Il servizio non dovrà prevedere spese di emissione, gestione e altre commissioni sulle operazioni effettuate.

2.1.9. Carte di credito individuali prepagate

La Cassa richiede l'emissione di carte di credito aziendali prepagate, fino a un massimo di n. 20 (venti), per la gestione delle piccole spese di trasferta e missione dei propri dipendenti. Il servizio dovrà essere offerto senza spese di emissione, gestione e altre commissioni a carico dei titolari e della Cassa.

2.2 Livelli di servizio

Gestione pagamenti pagoPA

In considerazione del ruolo di intermediario tecnologico che assumerà la Banca, si richiede di indicare nell'offerta tecnica gli SLA per la gestione di tale modalità di pagamento, anche se imposte dalla piattaforma pagoPA.

Malfunzionamento o interruzione del servizio

Durante l'esecuzione del servizio, qualunque interruzione, malfunzionamento bloccante o malfunzionamento non bloccante individuato dalla Cassa sarà segnalato alla Banca con indicazione di uno dei seguenti livelli di gravità:

- Problema di livello 1: rientrano in questa categoria i malfunzionamenti non bloccanti e che non pregiudicano il corretto funzionamento dei servizi (ad esempio perché possibile utilizzare servizi alternativi o attraverso attività di emergenza non efficienti) e che non comportano un danno immediato alla Cassa.
- Problema di livello 2: si tratta di interruzioni di servizi critici o di malfunzionamenti che bloccano completamente l'operatività, dovuti alla Banca, che recano un danno alla Cassa.

La segnalazione potrà avvenire, d'accordo con la Banca, o tramite una email dedicata o tramite un sistema di trouble ticketing.

I livelli di servizio richiesti sono indicati nella seguente tabella

Gravità del problema	Tempo di presa in carico	Tempo di risoluzione	Soglia minima
Livello 1	2h dalla segnalazione	24h dalla presa in carico	Il 95% dei problemi segnalati deve rientrare nei tempi di presa in carico e risoluzione previsti
Livello 2	1h dalla segnalazione	4h dalla presa in carico	Il 99% dei problemi segnalati deve rientrare nei tempi di presa in carico e risoluzione previsti

L'orario considerato per la valutazione del tempo di presa in carico è quello 8-18, dal lunedì al sabato. Pertanto, una segnalazione effettuata a partire dalle ore 18.00 di un sabato sarò correttamente presa in carico entro le ore 10.00 del lunedì successivo per i problemi di livello 1 e entro le 9.00 per i problemi di livello 2. L'orario per il tempo di risoluzione è quello 8-18, dal lunedì al sabato per i problemi con gravità livello 1 e h24 -7/7 per i problemi con gravità livello 2.

Il monitoraggio sarà effettuato sull'intero anno.

Servizio di generazione bollettini pagoPA e postalizzazione

Per quanto riguarda il servizio di generazione bollettini pagoPA e postalizzazione degli stessi, è previsto il seguente livello di servizio:

Tipo di livello di servizio	Indicatore	Livello di servizio atteso	Soglia minima
Generazione bollettini pagoPA e loro postalizzazione	Giorni lavorativi dall'invio (tramite email o altro sistema) da parte della Cassa del flusso dati	2 giorni lavorativi	Il 95% delle lavorazioni deve rientrare nei tempi di presa in carico e risoluzione previsti

Per ogni flusso inviato per la lavorazione la Banca dovrà comunicare (tramite email o altro sistema di tracciatura) la conclusione delle attività.

Il monitoraggio sarà effettuato sull'intero anno.

2.3 Caratteristiche del sevizio

2.3.1. Trasmissione telematica degli Ordinativi di incasso e di pagamento

La trasmissione degli Ordinativi, ed ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio viene effettuata per via telematica, con collegamento diretto tra la Cassa e la Banca le cui modalità sono stabilite fra le parti.

La Banca s'impegna a fornire la piena funzionalità della procedura in materia di Ordinativi Informatici che consenta la generazione, la gestione e la trasmissione elettronica degli ordinativi di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) secondo le norme e le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione anche temporale dei documenti informatici.

I flussi informatici possono contenere un singolo Ordinativo o più Ordinativi. Gli Ordinativi sono costituiti da Mandati e Reversali che possono contenere una o più disposizioni.

L'Ordinativo dovrà essere firmato digitalmente dai soggetti individuati dalla Cassa e da questi autorizzati a sottoscrivere detti documenti.

La Cassa trasmetterà alla Banca le generalità delle persone autorizzate a firmare gli Ordinativi di riscossione e di pagamento, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni e corredando le comunicazioni stesse con le copie conformi dei provvedimenti che hanno conferito i relativi poteri.

Ai fini del riconoscimento della Cassa e per garantire e verificare l'integrità, la riservatezza, la legittimità e la non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, ciascun firmatario, preventivamente autorizzato dalla Cassa nelle forme prescritte, provvede a conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno.

Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se inviato secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico si intendono bilateralmente condivise.

All'atto del ricevimento dei flussi contenenti gli ordinativi di riscossione ed i mandati di pagamento in veste elettronica, la Banca provvede a rendere disponibile, nell'ambito del servizio, un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso. Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, la Banca predispone e trasmette alla Cassa un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell'acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l'acquisizione.

Anche al di fuori delle situazioni precedentemente rappresentate, la Cassa può ordinare pagamenti, per soddisfare particolari urgenze, mediante comunicazioni sottoscritte dagli stessi soggetti autorizzati alla firma degli ordinativi, originando movimenti provvisori in spesa a fronte dei quali, non appena possibile, devono essere emessi i relativi mandati di regolarizzazione

2.3.2. Comunicazione periodiche

La Banca rendere disponibile in un'apposita funzione del servizio *remote banking*, con cadenza giornaliera ed al 31 dicembre di ogni anno, un quadro di raccordo delle risultanze, elaborato con l'aggiornamento al giorno precedente di quello della consegna, dal quale devono risultare i seguenti dati:

- il saldo iniziale del periodo;
- gli accrediti del periodo per i quali è stato emesso documento di regolarizzazione contabile (reversale);

- gli addebiti del periodo per i quali è stato emesso documento di regolarizzazione contabile (mandato);
- gli addebiti/accrediti per i quali alla fine del periodo non è stato emesso da parte della Cassa il documento di regolarizzazione contabile (mandato/reversale).

La Cassa verificherà gli estratti conto resi disponibili dalla Banca con cadenza mensile. Trascorsi 60 giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'inoltro) dalla data di invio degli estratti stessi senza che sia pervenuto alla Banca uno specifico reclamo trasmesso a mezzo pec, detti estratti si intenderanno approvati con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto. In caso di contestazione degli estratti conto, faranno fede le scritture contabili della Cassa e i documenti emessi dalla stessa sia per le riscossioni che per i pagamenti, mentre, per il calcolo degli interessi, la Cassa e la Banca effettueranno in contraddittorio i relativi conteggi.

2.4 Ulteriori servizi ricompresi nell'affidamento

Il Servizio oggetto del presente affidamento inoltre comprende:

1) **Apertura e gestione di conti correnti a favore degli iscritti e dei dipendenti della Cassa Geometri**

 Il servizio riservato agli iscritti e ai dipendenti della Cassa non dovrà prevedere spese di apertura o di gestione del conto, né commissioni per prelievi, bonifici e SDD, garantendo inoltre un numero illimitato di operazioni bancarie;

2) **Concessione di prestiti personali a favore degli iscritti e dei dipendenti della Cassa**

 La Banca, su richiesta della Cassa, si rende disponibile a concedere prestiti personali a rientro rateizzato mensile posticipati a favore degli iscritti e dei dipendenti della Cassa a condizioni favorevoli.

3) **Concessione di una linea di credito, a favore degli iscritti alla Cassa, dedicata al pagamento della contribuzione corrente.**

 La Banca si rende disponibile a concedere una linea di credito a favore degli iscritti alla Cassa, a insindacabile giudizio di quest'ultima, dedicata al pagamento della contribuzione corrente, utilizzabile una volta all'anno con plafond pre-autorizzato. Saranno oggetto di valutazione dell'offerta tecnica, le condizioni offerte nonché la semplicità e il livello di digitalizzazione dei processi di richiesta.

4) **Servizio di conservazione sostitutiva a norma dei documenti informatici**, (ordinativi, di incasso e di pagamento e ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio). La Banca dovrà consentire

la visualizzazione, la stampa e il salvataggio dei documenti ricercati in un'apposita sezione del servizio remote banking.

2.5 Servizi migliorativi

Fermo restando la disciplina dei servizi minimi da garantire di cui al precedente paragrafo, come previsto dal disciplinare di gara la Cassa si riserva di attribuire specifici punteggi alle offerte tecniche che contengano: proposte di modalità e/o funzionalità migliorative, ulteriori rispetto a quelle minime richieste, erogate a titolo non oneroso, purché dettagliatamente descritte e pertinenti all'oggetto e alle finalità del servizio.

2.6 Assistenza dedicata

La Banca dovrà essere in grado di fornire, senza oneri aggiunti a carico della Cassa di un servizio di assistenza qualificata e sollecita relativamente a tutte le problematiche sottoposte dalla stessa sia in merito alla gestione dei servizi che alle tematiche tecniche riguardai i flussi informatici

2.7 Aggiornamento del Servizio di tesoreria e varianti

Le Parti potranno concordare in ogni momento tutte le modifiche e le integrazioni di ordine tecnico ritenute necessarie per garantire efficienza, efficacia ed economicità al servizio di Tesoreria.
In particolare, la Cassa ha la facoltà di adeguare le modalità di incasso delle proprie entrate e di estinzione dei propri titoli di spesa agli strumenti introdotti dal sistema bancario nel corso dell'esecuzione del presente appalto.
Le Parti definiranno con appositi accordi gli adeguamenti, nonché le eventuali variazioni delle modalità e dei tempi di svolgimento del Servizio, ivi compresi le specifiche tecniche ed i relativi *standard* che si renderanno opportuni o necessari, anche a seguito di nuove disposizioni normative e/o di disponibilità di nuovi mezzi tecnologici, nonché la decorrenza della relativa operatività, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative e dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure.
La Banca non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni al servizio oggetto del presente appalto che non siano state preventivamente approvate dalla Cassa, fermo restando quanto consentito dall'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023 in materia di modifiche contrattuali.

3. SOGGETTI REFERENTI

La Banca garantisce che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico riferimento al quale la Cassa, per il tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto, possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, provvederà a designare, prima della stipula del contratto, un responsabile della esecuzione del contratto per conto della Banca che vigilerà affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali. La Banca potrà procedere alla sostituzione della persona preposta, previa preventiva e motivata comunicazione alla Cassa. Dovrà essere cura della Banca comunicare il nominativo dei sostituti di tale responsabile in caso di assenza temporanea, in modo tale da garantire la presenza continuativa di un riferimento nel normale orario di funzionamento del servizio. La Cassa rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, quali addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, secondo le funzioni per ciascuno previste nelle norme dell'ordinamento e secondo le regole di buona fede e correttezza:

1. R.U.P.: Ermelinda Insogna.
2. Direttore dell'esecuzione del contratto: Cesarina Campagnolo.

4. OBBLIGHI A SCADENZA

Alla cessazione del servizio di tesoreria, l'istituto bancario uscente è tenuto, anche al fine di consentire all'istituto bancario subentrante l'espletamento delle attività senza soluzione di continuità, a collaborare ad un ordinato subentro e trasmettere, in forma dematerializzata, tutta la documentazione e le informazioni necessarie in suo possesso.

La Banca uscente, su disposizione dell'Ente, è tenuta a trasferire direttamente al nuovo aggiudicatario con la massima celerità, senza applicare alcun diritto o commissione, le somme giacenti nei conti correnti intestati alla Cassa.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto qualora ravveda criticità nel processo di subentro potrà formalmente ordinare alla Banca l'esecuzione di quanto necessario allo scopo, con oneri a carico della medesima Banca e nei limiti delle prassi ordinariamente seguite in tali processi. Tali ordini potranno essere emessi anche nei dodici mesi successivi alla data di cessazione del servizio.

La Banca cessata è tenuta a fornire, nei 24 mesi successivi alla data di cessazione del servizio, puntuale riscontro alle richieste presentate dalla Cassa inerenti all'attività svolta, anche in relazione a singoli fatti od operazioni. Al fine di favorire l'ordinata presa in carico e il riscontro di tali richieste, la Banca cessata dovrà indicare un responsabile di riferimento.

Al fine di garantire la continuità operativa del servizio di tesoreria e un corretto passaggio tra il gestore uscente e il subentrante, la Cassa convocherà un incontro operativo tra il Tesoriere uscente e quello subentrante almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima dell'effettiva decorrenza del nuovo servizio, per definire le modalità tecniche e organizzative del passaggio, incluso l'eventuale supporto alla migrazione dei flussi informativi e l'aggiornamento dei sistemi di pagamento e rendicontazione.

Le Parti si impegnano a collaborare in buona fede affinché il subentro avvenga senza interruzioni, disservizi o perdite di dati, nel rispetto delle tempistiche sopra indicate.

5. INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DEL SERVIZIO E CONTINUITA' OPERATIVA

La Banca può legittimamente sospendere o interrompere il Servizio, ivi comprese le attività di trattamento informatico dei titoli di entrata e di spesa della Cassa, senza assumere responsabilità alcuna, nei casi di eventi dichiarati eccezionali di seguito tassativamente elencati:

- esigenze di ordine tecnico e cause di forza maggiore (quali guasti, manutenzioni, sostituzioni di apparecchiature);
- ogni impedimento o ostacolo che non possa essere superato nemmeno con la diligenza professionale da parte della Banca;
- scioperi bancari nazionali.

È fatto obbligo alla Banca di comunicare senza ritardo alla Cassa i fatti e le circostanze eccezionali e straordinari, impeditivi dell'adempimento. In caso di interventi programmati, la comunicazione deve essere effettuata con congruo anticipo, precisando l'orario e la durata prevista dell'intervento. In ogni caso, gli interventi devono essere organizzati in modo tale da limitare in massima misura i disagi per la Cassa e per l'utenza.

Al di fuori dei casi di sospensione previsti dal presente Capitolato, l'eventuale interruzione o sospensione del servizio da parte della Banca per decisione unilaterale, anche qualora sussistano controversie con la Cassa, costituisce grave inadempimento contrattuale, pena la risoluzione del contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, la Cassa diffiderà formalmente il Tesoriere a riprendere l'erogazione del servizio entro un

termine congruo, comunque non inferiore a dieci (10) giorni. Decorso inutilmente tale termine, la Cassa avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122, co. 4 del d.lgs. n. 36/2023, fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

6. PENALI

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dai suoi allegati, nonché per ogni ipotesi di carente, tardiva o incompleta esecuzione delle prestazioni, ovvero per mancato o inesatto adempimento del servizio, la Cassa – fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni – applica alla Banca penali ai sensi dell'art. 126, co. 1, del d.lgs. n. 36/2023.

Le penali sono commisurate alla gravità dell'inadempimento e, in coerenza con i livelli di servizio di cui al paragrafo 2.2, vengono applicate nelle seguenti ipotesi:

a) Violazione dei livelli di servizio relativi alla gestione dei malfunzionamenti (SLA):

- Problemi di livello 1 (malfunzionamenti non bloccanti): qualora la Banca non rispetti il tempo massimo di presa in carico (2 ore) o il tempo massimo di risoluzione (24 ore), è applicata una penale pari allo 0,25 per mille del totale dei corrispettivi spettanti nell'anno solare in cui si verifica la problematica per ogni 4 ore (in caso di mancato rispetto del tempo di presa in carico) o per ogni 8 ore (in caso di mancato rispetto del tempo di risoluzione) o frazione di ora oltre ai limiti previsti.

 Qualora la Banca non rispetti la soglia minima del 95% degli SLA di Livello 1, è applicata una penale dello 0,5 per mille del totale dei corrispettivi spettanti nell'anno solare in cui si verifica la problematica per ogni punto percentuale o frazione di punto percentuale rispetto al limite previsto.
- Problemi di livello 2 (malfunzionamenti bloccanti o interruzioni di servizi critici): in caso di superamento del tempo massimo di presa in carico (1 ora) o del tempo massimo di risoluzione (4 ore), è applicata una penale pari all'1 per mille del totale dei corrispettivi spettanti nell'anno solare in cui si verifica la problematica per ogni 2 ore (in caso di mancato rispetto del tempo di presa in carico) o per ogni 2 ore (in caso di mancato rispetto del tempo di risoluzione) o frazione di ora oltre ai limiti previsti.

 Qualora la Banca non rispetti la soglia minima del 99% degli SLA di Livello 2, è applicata una penale dell'1 per mille del totale dei corrispettivi spettanti nell'anno solare in cui si verifica la problematica per ogni punto percentuale o frazione di punto percentuale rispetto al limite previsto.

b) Violazione del livello di servizio relativo alla generazione e postalizzazione dei bollettini pagoPA:
qualora non sia rispettato il termine massimo di 2 giorni lavorativi previsto al paragrafo 2.2, è applicata una penale pari allo 0,5 per mille del totale dei corrispettivi spettanti nell'anno solare per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo.
Qualora la Banca non rispetti la soglia minima del 95% degli SLA, è applicata una penale dello 0,5 per mille del totale dei corrispettivi spettanti nell'anno solare in cui si verifica la problematica per ogni punto percentuale o frazione di punto percentuale rispetto al limite previsto.
c) Ulteriori inadempimenti contrattuali: per ogni ulteriore grave violazione contrattuale non riconducibile alle ipotesi precedenti e che comporti malfunzionamenti bloccanti o interruzioni di servizi critici è applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille del totale dei corrispettivi spettanti nell'anno solare.
Le penali complessivamente applicate non possono superare il 10% del totale dei corrispettivi spettanti nell'anno solare.
Qualora l'importo complessivo delle penali superi il 10% del totale dei corrispettivi spettanti nell'anno solare, la Cassa ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
La Cassa potrà recuperare l'importo delle penali in sede di liquidazione delle fatture oppure tramite escussione della garanzia definitiva. L'applicazione della penale non esonera la Banca dall'obbligo di adempiere la prestazione né preclude il diritto della Cassa al risarcimento dei maggiori danni.
In caso di grave inadempimento, il Direttore dell'esecuzione del contratto redige relazione particolareggiata al RUP ai sensi dell'art. 122, co. 3 del d.lgs. n. 36/2023. La contestazione degli addebiti è trasmessa alla Banca, che può presentare controdeduzioni entro un termine non inferiore a 15 giorni. In caso di mancata o insufficiente risposta, la Cassa potrà dichiarare risolto il contratto.
In caso di applicazione delle penali, la Cassa provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle fatture, ovvero, in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Banca dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. La Cassa potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto alla Banca a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

7. RISOLUZIONE E RECESSO

Tutte le obbligazioni assunte dalla Banca hanno carattere essenziale e formano un unico inscindibile contesto, cosicché, per patto espresso, l'inadempienza, da parte della Banca, di una soltanto di dette obbligazioni, determina – a insindacabile giudizio della Cassa - la risoluzione contrattuale con ogni conseguenza di legge e fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno. Si applica, a tal fine, e in quanto compatibile, l'art. 122 e Allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023. E' inoltre in facoltà della Cassa procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, qualora vengano riscontrati:

a) casi di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

b) l'emanazione nei confronti della Banca di misure di prevenzione, ovvero di sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Cassa o di altri soggetti comunque interessati agli affidamenti di contratti pubblici, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;

c) in caso di assenza o di venir meno dei requisiti previsti dalla normativa antimafia;

d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Banca;

e) in caso di violazione degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui al successivo art. 8.

Il contratto è altresì sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

Tenuto conto che il servizio oggetto del presente contratto è funzionale all'incasso dei contributi ed all'erogazione delle prestazioni previdenziali gestite dalla Cassa, fermo restando che la risoluzione di cui sopra opererà secondo legge, sarà comunque facoltà della Cassa, in relazione alla gravità dell'inadempimento, differirne l'efficacia fino al termine dell'esercizio finanziario in corso e, pertanto, gli effetti della risoluzione si produrranno dal 1° gennaio dell'anno successivo, con l'obbligo per la Banca di proseguire il servizio fino a tale momento.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, l'eventuale sospensione o interruzione del servizio da parte della Banca per decisione unilaterale, anche in presenza di controversie con la Cassa o di altre cause non formalmente previste dal presente Capitolato, costituisce grave inadempimento contrattuale, pena la risoluzione del contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, la Cassa diffiderà formalmente la Banca alla ripresa immediata dell'esecuzione entro un

termine non inferiore a 10 (dieci) giorni. Decorso inutilmente tale termine, la Cassa potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Resta in ogni caso ferma la facoltà della Cassa di risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 122, co. 1, del d.lgs. n. 36/2023, ivi inclusa la sopravvenuta conoscenza di una causa di esclusione preesistente, rilevante ai sensi dell'art. 94 del d.lgs. n. 36/2023, nonché nelle ipotesi di perdita dei requisiti soggettivi o di sottoposizione della Banca a liquidazione coatta amministrativa o altre forme di amministrazione straordinaria.

La Cassa ha comunque diritto di recedere anticipatamente, unilateralmente e incondizionatamente dal contratto per motivi di interesse pubblico, anche eventualmente dovuti a sopravvenute modifiche normative. La Cassa invia comunicazione scritta via PEC alla Banca del recesso anticipato, con preavviso di almeno 60 giorni dalla data in cui il recesso deve avere inizio. La Banca rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso in relazione al recesso disposto, salvo ovviamente, quanto già dovuto in relazione all'attività svolta.

8. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

La Banca sarà nominato responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). I dati trattati potranno essere utilizzati ai soli fini dell'esecuzione del Servizio richiesto.

La Banca e i suoi incaricati si impegnano inoltre a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni, dati e notizie relativi alla Cassa di cui vengano a conoscenza nell'esecuzione del servizio, e a non divulgarle né utilizzarle per scopi diversi dall'adempimento del contratto, fatte salve le comunicazioni imposte dalla legge.

F.to IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

(dott.ssa Ermelinda Insogna)